

Allegato B al rep. n. 7576/5822
STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ETS"
in breve denominata anche
"APPM ETS"

PREMESSA

L'Associazione è stata costituita in data 25 marzo 1976 con atto del Notaio dott. Pierluigi Mott, registrato a Trento il 30 marzo 1976, al n. 1098, mod. I°, vol. 97 ed in data 11 aprile 2013 veniva iscritta al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso il Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento ai sensi del DPR 10/02/2000 nr. 361 al numero "88".

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA'
ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. L'Associazione riconosciuta (al ricorrere ed al permanere dei requisiti di Legge) denominata "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ETS", in breve denominata anche "APPM ETS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal Runtts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento ed esaurisce le proprie finalità statutarie all'interno del territorio nazionale.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'assistenza, dell'educazione e dell'assistenza socio-sanitaria a favore di minori, di nuclei familiari, di studenti, di giovani e giovani adulti.

2. Propriamente l'Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a**);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c**);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (**lett. i**);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett. l**);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (**lett. n**);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**lett. p**);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lett. q**).

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**lett. r**);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (**lett. u**);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (**lett. w**);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z**).

3. L'Associazione, ponendosi come momento sussidiario e di stimolo agli Enti locali, ritiene utile il coordinamento fra iniziativa pubblica e privata indispensabile ai fini del raggiungimento degli scopi che l'Associazione si è

data. L'Associazione può promuovere, organizzare, aderire e costituire tavoli di coordinamento, reti sociali, soggetti giuridici, attività e iniziative socio-pedagogiche nel campo dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per raggiungere le finalità sopra indicate, le attività dell'Associazione potranno consistere:

- nell'attuazione di iniziative dirette a promuovere e realizzare servizi di educazione e cura di minori finalizzati a favorire la conciliazione tra impegni lavorativi, professionali e/o formativi dei genitori e cura in ambito familiare;
- nella gestione di piccole comunità per minori di tipo familiare, di centri aperti e diurni, di progetti giovani e di attività d'assistenza esterna;
- in iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici e della collettività in generale sui problemi del disadattamento giovanile;
- nella formazione ed educazione dei minori nel campo dei problemi dei minori, della devianza minorile, del disadattamento, della rieducazione e socializzazione e dell'avviamento al lavoro nonché nell'attivazione di servizi volti a favorire l'occupazione degli stessi;
- nella prevenzione e promozione sociale rivolta ai minori, alle famiglie ed alla comunità;
- promuovere, costituire, amministrare e gestire sia direttamente che indirettamente strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali e sociali, domiciliari, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche attraverso enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone in condizione di svantaggio sociale, anche con disabilità intellettive, fisiche e/o relazionali;
- promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio sociale, anche con disabilità intellettive, fisiche e/o relazionali;
- organizzare e gestire servizi di mediazione familiare, sostegno psicologico, morale, educativo, sociale, legale e materiale in favore delle persone coinvolte in situazioni di separazione, divorzio e cessazione di convivenza e versanti in condizioni di obiettive difficoltà relazionali, economiche, sociali o psicologiche compresi i nuclei monoparentali.

4. Le attività di interesse generale indicate nel precedente comma 2 quando fanno riferimento ad attività la cui competenza legislativa è attribuita alla Regione Trentino Alto-Adige ovvero alla Provincia Autonoma di Trento sono da intendersi definite non dalle norme di carattere nazionale indicate nel precedente comma 2, ma dalle corrispondenti disposizioni vigenti nei territori della Regione Trentino Alto-Adige ovvero della Provincia Autonoma di Trento.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle elencate nei precedenti commi 2 e 3 purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sanitari, in campo socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico, motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, della cultura e delle arti, in favore di minori

o di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

7. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali. L'Associazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni, società e consorzi che svolgono attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita o ad esse strumentali.

8. L'Associazione potrà, inoltre, effettuare la raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa in applicazione dell'articolo 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. In ogni caso si considerano distribuzioni indirette di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 6) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se maggiorenni. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. Gli associati si distinguono tra gli "associati fondatori", che sono i partecipanti all'originario atto costitutivo, e gli "associati ordinari", che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

4. Gli associati che si impegnano a garantire con il loro apporto diretto la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 7, anche nel registro vidimato dei volontari e sono coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.
6. Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con l'iscrizione nel libro degli associati.
8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
9. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 7) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati ed i dati delle persone sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.
2. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
3. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità ed i limiti previsti da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
6. Gli associati hanno il dovere di versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze di autofinanziamento dell'Associazione.
7. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, fatta eccezione per l'elettorato attivo e passivo che spetta agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.
8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Associazione in conformità alle norme statutarie.
9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.
10. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non possono essere restituiti in nessun caso.

ART. 8) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti e delibere, nonché per gravi e comprovati motivi.
3. Può essere escluso anche l'associato che non provvede al pagamento dell'eventuale quota associativa entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
4. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceveva la comunicazione della volontà di recesso.
5. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
6. Il socio assente a tre assemblee consecutive senza giustificazione, preventivamente comunicata in forma scritta, viene escluso dall'Associazione con decisione motivata del Consiglio Direttivo.
7. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lg. 117/17.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lg. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfetario.
6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Presidente e il Vice Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
 - e. il Collegio dei Probiviri;
 - f. il Revisore legale dei conti, obbligatoriamente nominato nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salvo che l'attività di revisione legale sia affidata all'Organo di Controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 co. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati con l'eccezione delle cariche di componente dell'Organo di controllo, di Probiviro, alle quali possono accedere anche persone non associate.

La Revisione Legale deve essere affidata solo a non soci.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato, si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, per le quali è facoltà procedere mediante il voto a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei partecipanti.

Art. 12) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:
 - a. delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo;
 - c. approvare il bilancio sociale, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - d. approvare i regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e il funzionamento degli organi;

- e. deliberare sul numero dei membri del Consiglio Direttivo (nei limiti stabiliti dal successivo art. 15);
 - f. nominare i membri del Consiglio Direttivo e fissarne gli eventuali compensi;
 - g. stabilire il numero, i componenti ed il compenso dell'Organo di Controllo interno (nel rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - h. nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
 - i. nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed il relativo corrispettivo (nel rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - k. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
 - c. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

13) ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

- 1. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, ha luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- 2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio e, nel caso ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del bilancio sociale;
- 3. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è altresì convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.
- 4. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata a mezzo comunicazione inviata a tutti gli aderenti all'Associazione tramite posta, fax, posta elettronica o altro strumento telematico, almeno 8 giorni prima della data di convocazione e deve essere pubblicata sul sito web dell'Associazione entro i medesimi termini. L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno e ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'ordine degli argomenti da trattare. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione e non oltre 30 (trenta) giorni.

14) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

- 1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli associati; in seconda

convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

4. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente dell'Assemblea.

5. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della seduta e in genere il diritto di intervento.

6. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

7. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

8. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

8. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, qualora effettuata in videoconferenza, si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo deve essere composto unicamente da associati dell'Associazione.

4. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie

previste dal C.C.I.I. o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea degli associati, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono inoltre possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento d.d. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale) e delle sue successive modificazioni.

Qualora nel corso del mandato i membri del Consiglio Direttivo, singolarmente, vengano meno anche ad uno solo dei requisiti di cui al Decreto citato al comma precedente, decadono dal mandato con effetto immediato.

5. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

7. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

8. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al comma 4 del presente articolo;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

9. In caso di dimissioni, decesso o di cessazione di uno o più dei componenti, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, quest'ultimo provvede nella prima riunione utile alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

10. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il

Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

11. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio.

12. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica o dell'Organo di Controllo interno.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo comunicazione, fax, posta elettronica o altro strumento telematico da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri partecipanti.

8. Sono invitati alle riunioni del Consiglio e i componenti dell'Organo di controllo. Possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri e qualsiasi dipendente, collaboratore o persona che, per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia ritenuta utile per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente Statuto, siano riservate all'Assemblea.

3. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. redigere la proposta di bilancio di esercizio assumendo le relative deliberazioni prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. approvare il bilancio preventivo;
- d. definire l'organizzazione dell'Associazione, individuare le posizioni di

- struttura, assegnare incarichi e determinarne le funzioni;
- e. nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - f. autorizzare il Presidente o il Vicepresidente o altri consiglieri all'uopo designati, ad assumere, in nome e per conto dell'Associazione, impegni finanziari ed a stipulare contratti e/o convenzioni con Istituti di credito ed Enti nonché soggetti privati per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa;
 - g. vigilare sul rispetto e sulle prerogative che devono essere garantite ad ogni associato sulla realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto;
 - h. deliberare circa l'ammissione degli associati, nonché l'esclusione degli stessi;
 - i. determinare l'ammontare e la periodicità dell'eventuale quota associativa, in relazione alle esigenze di autofinanziamento dell'Associazione;
 - j. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - k. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - l. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m. conferire procure sia generali che speciali;
 - n. elaborare eventuali regolamenti che saranno sottoposti all'Assemblea.
 - o.

ART. 18) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo:
 - a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - b. ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione;
 - c. guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
 - d. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - e. convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
 - f. sovrintende al buon andamento della gestione amministrativa, economica e sociale dell'Associazione;
 - g. vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - h. assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile;
 - i. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - j. verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

ART. 19) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e può essere, a scelta dell'Assemblea, monocratico o collegiale. Qualora sia nominato in forma collegiale si

compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti.

2. Nel caso sia nominato un Organo di controllo collegiale i membri eleggono al loro interno un Presidente.

3. L'incarico di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate dell'Associazione.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

5. I componenti dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio di esercizio. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, del D.lgs. 117 del 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso D.lgs.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

9. Nei casi previsti dall'articolo 31, co. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

ART. 20) REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge un soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali per la revisione legale dei conti, ferma restando la facoltà prevista dal comma 6 dell'art. 30, D. Lgs. 3.7.2020, n. 117, di affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo interno.

2. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione in caso di sopravvenuta impossibilità, valgono le norme dettate dal D.Lgs 39 del 2010.

ART. 21) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti,

eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 22) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili, crediti e diritti riconosciuti dalla legge che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone giuridiche o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di missione viene altresì documentato il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 03 luglio 2017, n. 117. La relazione di missione contiene inoltre i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio.

3. Entro il 10 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio annuale dell'esercizio precedente da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di controllo interno e parere del Revisore legale dei conti, se nominato, all'approvazione dell'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS.

4. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

5. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

ART. 24) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Probiviri;
- f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro **vidimato** dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi (nel rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad un ente del Terzo settore operante nel territorio della Regione Trentino Alto-Adige che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione e che sia individuato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Eleonora Angelini

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

2.